



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 1-2021**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**31**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVI – n. 1-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Presentazione

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta un intervento normativo di carattere processuale e diverse massime interessanti.

In particolare, quanto al primo, la legge 22 aprile 2021, n. 70, recante “Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22. maggio 2021, n. 121, ed è in vigore dal 23 maggio 2021, ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 206 bis.

Tale disposizione va a completare la disciplina dettata dagli artt. 205 e 206 che si propongono di disciplinare la testimonianza di soggetti che rivestono determinate cariche, come il Presidente della Repubblica e i grandi ufficiali dello Stato quali i Presidenti delle Camere, o il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale (art. 205), nonché gli agenti diplomatici o gli incaricati di missioni diplomatiche (art. 206).

La finalità di queste specifiche disposizioni è quella di temperare l’ufficio della testimonianza con quella dell’importante funzione svolta dalle predette cariche. Il legislatore ha, quindi, pensato ad una disciplina ad hoc che consenta di assumere la testimonianza presso la sede ove questi esercitano la funzione. Ed in coerenza con questa disciplina, l’art. 206 bis è intervenuto in riferimento ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede (individuati dal legislatore nelle figure del cardinale decano del Sacro Collegio, dei cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, del cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e del cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica), la loro testimonianza potrà essere assunta in un luogo da questi indicato onde consentire loro di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

Si derogherà a detta disposizione, procedendosi quindi nelle forme ordinarie, solo qualora debba effettuarsi un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

Passando alla giurisprudenza, si segnala, in primo luogo, Sez. pen. III, sentenza 17 settembre 2021, n. 34576. Sul tema, va ricordato che l’art. 649, c.p.p., sotto la rubrica «Divieto di un secondo giudizio», prevede che “1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo”. Il riconoscimento dell’effetto del *ne bis in idem* a livello di Unione Europea ha costituito uno degli obiettivi primari perseguiti sia nell’ambito della cooperazione politica europea sia in quello dell’Accordo di Schengen. In Europa, il principio de quo trova riconoscimento e quasi ovunque concreta applicazione e a seguito della firma a Strasburgo del Protocollo n. 7 aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla cui stregua il c.d. “diritto di non essere giudicato o punito due volte” fa parte dei diritti fondamentali del cittadino. Segnatamente, l’art. 4 del Protocollo n. 7 recita testualmente «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato», mentre, il secondo paragrafo consente la «riapertura del processo» in casi eccezionali quali la presenza di nuove prove o il riscontro di un vizio procedurale tale da inficiare la sentenza emessa (CEDU 2/7/2002, Goktan c. Francia). In sostanza, viene riconosciuta alla persona giudicata la pretesa di veder rispettato il principio del divieto di un doppio processo nell’ambito nazionale quale diritto a lui direttamente riconosciuto ed azionabile sia sul piano interno sia su quello sopranazionale, mediante ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La valutazione dei presupposti per ritenere sussistente l’ipotesi del bis in idem è stata oggetto di varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo tra le quali, di recente, una decisione in cui è stata accertata la violazione dell’art. 4, Protocollo n. 7 CEDU da parte dell’Islanda e dalla quale emerge come il percorso accertativo e argomentativo del giudice debba consistere nel valutare: a) se entrambi i procedimenti abbiano natura penale secondo il senso offerto dall’art. 6 CEDU, applicando gli Engels criteria; b) che le due procedure non siano sufficientemente interconnesse e, dunque, vi sia stata una vera e propria duplicazione contraria all’art. 4, Protocollo n. 7 CEDU (CEDU, Sez. I, 18/5/2017, Jòhannsson e altri c. Islanda).

Con la firma del 9° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione questo tipo di tutela è stata innalzata al grado di garanzia giurisdizionale piena, mediante il riconoscimento all’interessato del diritto di adire direttamente la Corte europea (CEDU 29/5/2001, Franz Ficher c. Austria, in LP, 2001, 1113; CEDU 14/9/1999, Ponsetti c. Francia, in LP, 2000, 160; CEDU 30/7/1998, Oliveira c. Svizzera, in LP, 1998, 1004; CEDU 23/10/1995, Schmutz e altri c. Austria, in LP, 1996, 719).

Sul punto, seppur in chiave di sintesi estrema, va rilevato che il riconoscimento esplicito, avvenuto in sede convenzionale, del divieto di *bis in idem* ha

acquisito ulteriore peso specifico, dopo che la Corte costituzionale ha affermato, seppur nel corso di uno scrutinio che nulla aveva a che fare con i tempi ed i modi della giurisdizione penale, che l'art. 117, comma 1, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato, oltre che quella delle Regioni, al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, tanto che se la specifica disposizione della Carta costituzionale, da una parte attribuisce ad esse una maggiore forza di resistenza rispetto a norme ordinarie successive, dall'altra parte attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale; inoltre, sempre alla stregua della specifica pronuncia della Corte, deve ritenersi, per ineludibile conseguenza, ammissibile la questione di legittimità costituzionale posta sul presupposto della violazione di una norma interna con una disposizione contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, dovendo essere affermata la netta distinzione tra norme contenute in detto trattato e quelle comunitarie, in quanto le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte attraverso la disapplicazione delle norme interne in eventuale contrasto con esse (Corte cost. 24/10/2007, n. 348, in GP, 2007, I, 322; analogamente, Corte cost. 24/10/2007, n. 349, in CP, 2008, 2269).

Per quanto qui di interesse, rilevante appare il problema della operatività del c.d. "*ne bis in idem* internazionale", vale a dire della possibilità o meno di celebrare un nuovo processo a carico di un individuo già giudicato in un altro stato per lo stesso fatto.

Il divieto del *bis in idem* è stato cristallizzato nella Convenzione di Bruxelles 25 maggio 1987 tra gli Stati membri delle Comunità europee, resa esecutiva in Italia con L. 16/10/1989, n. 350. In ambito europeo, tuttavia, il principio è diventato una realtà soltanto con l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen, che ha visto come primi firmatari il 14 giugno 1985 Francia, Germania e Benelux ed ha successivamente portato alla "Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen" (19 giugno 1990). L'Italia, dopo aver aderito all'Accordo il 27 novembre 1990, ha provveduto a ratificare la relativa Convenzione con L. 30/9/1993, n. 388, in vigore dal 27 ottobre 1997. Negli artt. 54-58 Accordo di Schengen, dedicati all'applicazione del criterio de quo, sostanzialmente si riproduce il contenuto delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1987.

Nel caso in esame, l'imputato era stato giudicato, in sede di giurisdizione canonica, per i medesimi fatti oggetto del procedimento penale conclusosi nei suoi confronti con la condanna per il reato di violenza sessuale. In particolare, questi, a conclusione di "processo penale amministrativo", era stato condannato, dal delegato dell'Arcivescovo, con decreto penale, alla pena espiatoria perpetua del divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo, con minori di età, nonché alle pene temporanee della sospensione dal ministero sacerdotale per un termine di tre anni e dell'obbligo di dimora, per un periodo di cinque anni per una vita di preghiera e di penitenza, da trascorrere presso una comunità.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato-sacerdote aveva eccepito, sul presupposto della identità dei fatti e della natura penale delle sanzioni già inflitigli, alla luce della loro componente afflittiva, la violazione del principio del *ne bis in idem* intervenuta per effetto del procedimento instaurato dallo Stato italiano e della conseguente condanna, principio che sarebbe applicabile nei rapporti anche tra Italia e Santa Sede, non solo perché in qualche modo discendente, in un contesto di rapporti imperniati sulla reciproca fiducia nei rispettivi sistemi, dai principi costituzionali degli artt. 2, 3 e 10, ma anche perché derivante da tutta una serie di norme e trattati internazionali, oltre che, specificamente, dalla previsione dell'art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

La Suprema Corte, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima, in particolare ribadendo che in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino soggetto anche alla giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede, con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 c.p., il processo canonico innanzi agli organi della giurisdizione ecclesiastica non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo quello del "*ne bis in idem*" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.

La Corte ha quindi confermato la sentenza che aveva escluso l'applicabilità del principio del "*ne bis in idem*", non esistendo tra Italia e Santa Sede accordi bilaterali che derogano alla disciplina di cui all'art. 11 c.p., e non essendo applicabili nè l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen nè l'art. 4 protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non avendo la Santa Sede aderito ad alcuno dei suddetti strumenti (Cass. pen. sez. III, n. 21997 del 18/05/2018, CED Cass. 273158 – 01).

Viene poi in rilievo Sez. pen., VI, 12 gennaio 2021, n. 8055, relativa all'art. 405 c.p., la *turbatio sacrorum*, che tutela (quale bene giuridico) l'esercizio del culto di una confessione religiosa compiuto in forma collettiva. All'esercizio del culto in forma collettiva è equiparato anche quello in luogo privato, là dove sia

prevista l'assistenza di un ministro del culto medesimo, quale testimone della dimensione istituzionale della funzione. La norma, pertanto, tutela la libertà di culto quale espressione dinamica e relazionale del fenomeno religioso, nella sua dimensione collettiva o ufficiale, o comunque là dove il suo esercizio sia collocato in determinati contesti spaziali. Si tratta di una norma a più fattispecie, prevedendo la possibilità del turbamento di funzioni religiose, alternativamente, attraverso l'impedimento o il turbamento delle stesse. L'ipotesi dell'impedimento di funzioni religiose ricorre quando si ostacola efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento della funzione, cerimonia o pratica religiosa, sì da determinarne la cessazione. Si ha viceversa turbamento allorché, in conseguenza della condotta del colpevole, la funzione religiosa non possa svolgersi secondo le cadenze temporali e formali sue proprie.

La giurisprudenza di legittimità ha specificato come il reato di *turbatio sacrorum* di cui all'art. 405 possa alternativamente perfezionarsi attraverso il compimento di due condotte antiggiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Cass. III, n. 20739/2003).

L'impedimento o il turbamento della funzione religiosa possono essere intesi tanto in senso materiale, quanto in chiave psicologica, là dove sia significativamente alterato lo stato di serenità e di tranquillità dei fedeli. In tal senso, si è ravvisata la consumazione del reato in esame mediante la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, con la salma ancora esposta in Chiesa appena terminata la Messa, allorché gli imputati avevano manifestato con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale (Cass. VI, n. 28030/2009).

Allo stesso modo, integra gli estremi della *turbatio sacrorum* anche il semplice distogliere l'attenzione dei fedeli con il denigrare la figura del sacerdote (Cass. III, n. 621/1967).

La nozione di funzione religiosa vale a ricomprendere tutti gli atti essenziali del culto, quali la messa, il sacramento, etc. (Cass. III, n. 369/1967). Le cerimonie religiose, viceversa, individuano gli atti che accompagnano la celebrazione del culto con carattere decorativo e complementare (come le processioni, etc.). Per pratiche religiose devono infine intendersi tutti i riti osservati dai credenti con o senza l'assistenza del ministro del culto (quali la recita del rosario, la lezione di catechismo etc.).

Il reato è un reato a forma libera assumendo rilievo tutte le possibili condotte idonee in qualsiasi modo a impedire o turbare l'esercizio di una funzione religiosa. Le condotte relative alle due fattispecie di reato sono attive. Può ipotizzarsene la realizzazione anche in forma meramente omissiva, ex art. 40,

comma 2, c.p., nei limiti in cui si ritenga che l'agente sia gravato dall'obbligo di impedire che si verifichi la condotta di impedimento o di turbamento della funzione religiosa.

Il delitto de quo è un reato di offesa, che va accertata in relazione alla concreta idoneità della condotta a realizzare l'impedimento o la turbativa.

Il reato di turbatio sacrorum deve qualificarsi come reato di evento, tale essendo l'avvenuto impedimento o il provocato turbamento della funzione religiosa. Secondo una diversa interpretazione, l'evento del reato in esame dev'essere identificato nell'offesa al sentimento religioso. È richiesto il dolo generico, consistendo nella coscienza e volontà di causare l'impedimento o il turbamento delle funzioni con le modalità descritte dalla norma incriminatrice, ossia la coscienza e volontà del compimento, nei luoghi indicati dalla norma, di un atto idoneo a impedire o a turbare una funzione religiosa, contestualmente volendo l'impedimento o il turbamento.

In tale contesto, la sentenza in esame afferma che integra il reato di cui all'art. 405 c.p. la condotta di colui che interferisca con l'ordinato svolgimento di una processione, collocando dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, nonché rivolgendo espressioni minatorie ed ingiuriose al parroco ed alle forze dell'ordine ivi presenti.

In relazione alla medesima fattispecie, si segnala Sez. pen., III, sentenza 18 marzo 2021, n. 23337, relativa a un detenuto che ha offeso la religione cattolica durante una messa celebrata all'interno della casa circondariale. Lo stato confusionale da lui vissuto non è stato ritenuto sufficiente per escludere la consapevolezza della grave condotta tenuta durante la funzione religiosa. Si afferma così che l'essere preda di uno stato confusionale non rende meno grave l'oltraggioso comportamento tenuto durante una messa e consistito nel prendere un'ostia consacrata, gettarla a terra, calpestarla e sputarci sopra. I giudici di merito hanno condannato, sia in primo che in secondo grado, l'uomo, ritenendolo colpevole di «avere offeso, in occasione della celebrazione della messa all'interno della casa circondariale, la religione cattolica, ricevendo, durante la comunione, l'ostia consacrata che poi gettava per terra e calpestava» e di avere con quella condotta «turbato l'esercizio della funzione religiosa». La Difesa riteneva ignorato «il grave stato patologico» del reo, dovuto alla «situazione familiare» dell'uomo. Questo fondamentale dettaglio avrebbe consentito di escludere «l'effettiva coscienza e volontà» del suo cliente di «vilipendere cose destinate al culto o oggetti di culto» poiché «la sofferenza» dovuta a problemi di famiglia ne «ha alterato il processo volitivo». Si contesta del pari la cosiddetta «turbatio sacrorum», poiché «ai fini dell'integrazione del reato di turbamento delle funzioni religiose occorre l'impedimento attivo del loro esercizio concreto e l'intenzione di cagionare quell'impedimento» mentre la condotta in evidenza «è stata tal-

mente breve da non essere idonea a determinare la cessazione o l'interruzione della celebrazione religiosa». E in questa ottica si prospetta anche «il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto», presto atto del «breve lasso di tempo in cui la condotta criminosa si è protratta» e del «non rilevante turbamento del prete».

La Suprema Corte respinge l'ipotesi difensiva della «mancanza di volontà dell'offesa a cagione della condizione psicologica» dell'uomo. In sostanza, lo stato confusionale del detenuto non è sufficiente per renderne meno grave la condotta, ossia «il plateale sputo e calpestantamento dell'ostia consacrata», anche perché sono evidenti, secondo i giudici, «la coscienza e la volontà dell'uomo di vilipendere la confessione religiosa cattolica mediante il vilipendio di cose destinate al culto». Per quanto concerne il reato di *turbatio sacrorum*, i giudici ritengono che a causa della condotta tenuta dal detenuto «si generava un trambusto tra i detenuti presenti alla celebrazione». Impossibile, di conseguenza, ipotizzare «la tenuità dell'offesa», proprio tenendo presenti «le modalità della condotta» tenuta dall'uomo durante la messa all'interno della casa circondariale.

Ed ancora, va segnalata Sez. pen., V, sentenza 13 gennaio 2021, n. 1178, in cui la Suprema Corte si sofferma su una questione particolare in tema di reati contro il patrimonio, in particolare afferente alla configurabilità del reato di truffa aggravata dall'essere il fatto commesso nei confronti di un ministro del culto. La Suprema Corte, in particolare, si è pronunciata in una fattispecie nella quale un imputato agli arresti domiciliari si era recato fuori dalla propria abitazione, cedendo cinque banconote false ad un sacerdote per ottenere in cambio la corrispondente somma in monete pari a 510 euro, somma riferibile alle offerte dei fedeli e destinata a favore di alcuni parrocchiani. La Cassazione, sul punto, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui la condotta in esame non era collegata all'esercizio del culto, non essendo pertanto configurabile l'aggravante contestata.

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte d'appello, per quanto qui di interesse, aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale a carico di un uomo per i reati di evasione, truffa e messa in circolazione di monete false, questi ultimi commessi ai danni del parroco di una chiesa, confermando altresì tutte le aggravanti, compresa quella di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 10. L'imputato, in particolare, mentre era agli arresti domiciliari in esecuzione di una misura cautelare applicatagli, si era recato fuori dalla propria abitazione ed aveva ceduto cinque banconote false al parroco per ottenere in cambio la corrispondente somma in monete pari ad € 510.

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, contestando, per quanto qui di interesse, la configurabilità dell'aggravante di aver

commesso il fatto contro un ministro del culto cattolico. L'aggravante, secondo la difesa, non sussisteva poiché la condotta di reato non era collegata all'esercizio del culto, benché il denaro provento della truffa, secondo la persona offesa, fosse riferibile alle offerte dei fedeli e destinato a favore di alcuni parrocchiani. La difesa, a sostegno del proprio assunto, citava un precedente giurisprudenziale (Cass. pen., n. 17644 del 2004), che aveva ritenuto non configurabile l'aggravante in esame nel caso di specie.

Sul punto, i Supremi Giudici hanno rilevato come non molto frequentemente la giurisprudenza di legittimità si è trovata a doversi confrontare con il problema dell'applicabilità dell'aggravante dell'aver commesso il fatto contro "una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico" o di un culto ammesso dallo Stato prevista dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 10 c.p.

In una interessante pronuncia (Cass. pen. Sez. II, n. 3339 del 24/10/2012, dep. 2013, inedita) – l'imputato, in un'ipotesi di condanna per furto aggravato commesso contro un sacerdote, ministro del culto cattolico, aveva chiesto l'annullamento della sentenza, contestando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 10, ritenuta dai giudici di merito anche se il sacerdote non era nell'esercizio delle sue funzioni quando aveva consegnato il denaro all'imputato. Ebbene, sul punto la Corte di cassazione ebbe ad affermare in proposito che, secondo la disposizione normativa predetta, aggrava il reato "l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio" e che l'utilizzo dell'avverbio "contro" sottende una particolare valenza della condotta. L'espressione sta ad indicare, infatti, la necessità che la condotta illecita sia diretta contro la persona del soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o di ministro del culto, con l'intenzione di vulnerarne il fisico ovvero l'integrità morale, e che l'offesa debba avere una peculiare coloritura, dovendo essere diretta proprio a svilire, anche circueudoli, i valori della funzione professata dalla vittima (si richiama Cass. pen. Sez. II, n. 673 del 5/12/1955). Pertanto, per la S.C., l'avverbio "contro", usato quale elemento differenziatore del più comune "in danno", delimita la previsione della circostanza aggravante, soggettivamente, ai soli reati dolosi in ragione della necessaria conoscenza della funzione svolta dalla vittima ed, oggettivamente, a tutte le condotte che si risolvono nell'aggressione alla persona, sia nel fisico che nel portato morale di cui ella è peculiare espressione, in ragione dell'incarico, funzione o missione espletata e del ruolo che di conseguenza riveste ed a prescindere dagli effetti dannosi che tale condotta può aver generato. Si evidenzia, in proposito, nella sentenza qui commentata come anche la dottrina opera un'u-

tile distinzione, ritenendo che, nel caso del reato commesso contro un ministro del culto (o altro soggetto appartenente ad una delle categorie contemplate dalla disposizione aggravatrice in esame) nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio, la maggior tutela penale è apprestata per garantire la sicurezza e il decorso dell'esercizio delle funzioni o del servizio; nell'ipotesi del reato commesso a causa dell'adempimento medesimo, la più energica tutela penale è stabilita per impedire le vendette e le altre ingiuste reazioni cui può dar luogo il detto esercizio. Tale duplice ragione sanzionatrice rafforza la convinzione che l'offesa deve essere diretta contro la persona in ragione della istituzione, sovrana o religiosa, che la stessa rappresenta e che tale qualità debba causare o concorrere a causare il reato.

La Suprema Corte, con la sentenza richiamata, ha ritenuto che le opere di carità rappresentino un servizio tipico del ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri delle parrocchie – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell'attività dei parroci: proprio, dunque, per le funzioni sacerdotali l'autore della condotta si era rivolto alla vittima. Ebbene, la S.C., nella sentenza qui commentata, condivide la cornice generale ricostruita dalla pronuncia esaminata, secondo un'impostazione evocata in un'ulteriore decisione (Cass. pen. Sez. V, n. 17664 del 5/3/2004, P., CED Cass. 229189) – che in motivazione ha ribadito come la dizione normativa dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 10, riferita al fatto commesso “contro” e non solo “ai danni” di un ministro di culto, impone una lettura oggettivizzante, in base alla quale la qualifica di sacerdote del soggetto passivo, per essere rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante, deve aver determinato o concorso a determinare l'azione aggressiva del soggetto attivo.

È questa, dunque, la lettura ermeneutica preferibile e che conduce l'aggravante entro una cornice di compatibilità costituzionale, non potendosi ritenere che il maggior disvalore derivi unicamente e di per sé da una maggior tutela soggettiva di chi rivesta una determinata qualifica professionale, religiosa o istituzionale a prescindere dal collegamento della condotta di reato con la funzione rivestita ed il suo esercizio. In tale ottica, non vi è immediato contrasto neppure tra l'opzione interpretativa entro cui si orienta il Collegio e quella proposta da altra decisione (Cass. pen. Sez. IV, n. 32393 del 5/7/2012), secondo cui l'aggravante in esame prevede una tutela “maggiorata” in favore di un determinato soggetto in ragione dello speciale ruolo rivestito (nella specie, appunto, ministro di culto) richiedendo che il fatto sia stato commesso nell'atto in cui il soggetto tutelato eserciti le sue funzioni sia pure in un semplice rapporto di contestualità o contemporaneità, non potendo estendersi sotto un profilo oggettivo a tutte quelle fattispecie che vedano il soggetto tutelato solo

indirettamente coinvolto. Tuttavia, la sentenza citata ha ritenuto insussistente l'aggravante nella fattispecie decisa, riferita ad un imputato di furto aggravato, accusato di essersi impossessato delle offerte in danaro donate ai fedeli e riposte in una cassetta obolo installata in una cappella di una chiesa.

Applicando i principi suddetti nel caso di specie la condotta dell'imputato, per il contesto e l'oggetto, deve essere considerata diretta nei confronti della persona offesa proprio perché titolare di somme di denaro, derivanti dalle offerte dei parrocchiani e solitamente aduso, per comodità e consuetudine, a cambiarle, sì da essere la "vittima ideale" della truffa ordita ai suoi danni attraverso la dazione di banconote false corrispondenti al valore delle monete disponibili.

L'autore della condotta, dunque, si è rivolto non a caso al sacerdote in ragione della sua funzione e, per mettere in atto la truffa, ha sfruttato le circostanze dell'essere la vittima un ministro di culto, qualità, dunque, che ha concorso a determinare il reato così come realizzato.

Non è dunque per i Supremi Giudici fuori dal fuoco di sussistenza "oggettiva" della circostanza in esame ritenere che l'offesa, diretta contro la persona in ragione dell'occasione favorevole al reato creata dalla sua qualità soggettiva, sia aggravata dall'essersi l'imputato appropriato con modalità truffaldine delle opere di carità che, come i proventi delle elemosine, rappresentano un servizio tipico del ministero cattolico, funzionale ad attendere alla cura di poveri e bisognosi, grazie alle modalità con le quali queste vengono normalmente elargite (monete di piccolo taglio delle quali è necessario ordinariamente il cambio per una migliore spendita e fruizione).

Infine, viene riportata Sez. pen., III, sentenza 29 marzo 2021, n. 11949, secondo cui Integra l'ipotesi di estorsione la condotta di chi costringe il parroco di una chiesa a versargli piccole somme di denaro, disturbando ripetutamente la celebrazione delle funzioni sacre con schiamazzi ed urla e minacciando il sacerdote di non cessare l'azione di disturbo senza la dazione dei soldi, atteso che le azioni di disturbo messe in atto dall'uomo assumono una finalizzazione patrimoniale del tutto estranea al reato di molestie e coesistente al delitto di estorsione.

## **Art. 206 bis Codice di Procedura Penale - Assunzione della testimonianza di cardinali<sup>1</sup>**

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3.

## **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale.**

### **Sentenza 12 gennaio 2021, n. 8055**

**Reato di cui all'art. 405 c.p. – Ordinato svolgimento di una processione religiosa – Tavolini in strada e espressioni minatorie – Sussistenza.**

*Integra il reato di cui all'art. 405 c.p. la condotta di colui che interferisca con l'ordinato svolgimento di una processione, collocando dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta dinanzi ad un esercizio commerciale, nonché rivolgendo espressioni minatorie ed ingiuriose al parroco ed alle forze dell'ordine ivi presenti.*

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, l. 22 aprile 2021, n. 70, in vigore dal 23 maggio 2021.

## **Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale.**

**Sentenza 13 gennaio 2021, n. 1178**

**Truffa aggravata ai danni del sacerdote – Consegna di banconote false in cambio di monete – Aggravante ex art. 61 comma 1 n. 10 c.p. – Sussistenza**

*La dizione normativa dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 10, c.p., riferita al fatto commesso "contro" e non solo "ai danni" di un ministro di culto, impone una lettura oggettivizzante, in base alla quale la qualifica di sacerdote del soggetto passivo, per essere rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante, deve aver determinato o concorso a determinare l'azione aggressiva del soggetto attivo (fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa nei confronti di un sacerdote a cui l'imputato aveva dato denaro falso in cambio delle monete vere lasciate al sacerdote dai fedeli).*

## **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale.**

**Sentenza 18 marzo 2021, n. 23337**

**Reato di cui all'art. 405 c.p. – Funzione religiosa in carcere – Condotta dispregiativa dell'ostia – Sussistenza.**

*Il reato di turbatio sacrorum, di cui all'art. 405 c.p., può essere perfezionato da due condotte: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (nella specie, la condotta dell'imputato detenuto, che aveva gettato a terra l'ostia consacrata e l'aveva calpestava, aveva generato un trambusto tra i detenuti presenti alla celebrazione).*

## **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale.**

**Sentenza 29 marzo 2021, n. 11949**

**Estorsione – Richiesta di piccole somme al sacerdote mediante schiamazzi ed urla – Costrizione – Sussistenza.**

*Integra l'ipotesi di estorsione la condotta di chi costringe il parroco di una chiesa a versargli piccole somme di denaro, disturbando ripetutamente la celebrazione delle funzioni sacre con schiamazzi ed urla e minacciando il sacerdote di non cessare l'azione di disturbo senza la dazione dei soldi, atteso che le azioni di disturbo messe in atto dall'uomo assumono una finalizzazione patrimoniale del tutto estranea al reato di molestie e coesistente al delitto di estorsione.*

## **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale.**

**Sentenza 17 settembre 2021, n. 34576**

**Ne bis in idem – Procedimento canonico – Procedimento penale – Identità di fatti giudicati – Insussistenza**

*Non viola il ne bis in idem la condanna penale del sacerdote già sanzionato in base al diritto canonico, in quanto l'identità dei fatti e della natura penale delle sanzioni già inflittele, alla luce della loro componente afflittiva, non integrano la violazione del principio del ne bis in idem per effetto del procedimento instaurato dallo Stato italiano e della conseguente condanna. Nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per il reato di cui all'art. 609-quater c.p., possa essere giudicato per lo stesso fatto anche dalla giurisdizione statale.*